

## TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

- SEZIONE LAVORO, ASSISTENZA e PREVIDENZA OBBLIGATORIA

- Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art.700 c.p.c.

### IN FAVORE della

**Prof.ssa DEBORAH IACOPINO**, nata a Reggio Calabria il 28 gennaio 1969, residente in Roma alla Via Andrea Lavezzolo, 24, **C.F. CPNDRH69A68H224B**, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Pasquale Rossi, 35, presso lo studio dell'avv. Antonio CIACCO cf CCCNTN61S07F839P, che la difende e rappresenta, giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto.

Il procuratore si rende disponibile a ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio tramite fax al numero (0984) 35799 e/o tramite pec all'indirizzo:antoniociacco@pec.it

- *ricorrente*

### CONTRO

**M.I.U.R.**, Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, sedente in Roma, viale Trastevere, 76/A, pec [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

*resistente*

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Polesine, 13 – **20124** – Milano, pec drlo@postacert.istruzione.it,



domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) *resistente*

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, **in proprio**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via Polesine, 13 – 20124 – Milano, pec [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) *resistente*

e

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, pec [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it), domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano, pec [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) *resistente*

e

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, **in proprio**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41, 00144 Roma, pec [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it), *resistente*

### **nonché nei confronti dei contro interessati**

ossia di tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, **collocati sino al posto 2045** della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento del MIUR n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, poi rettificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019, che pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

PER



A) Il riconoscimento del **diritto soggettivo** della ricorrente, quale neo dirigente scolastico, alla precedenza **ex art 15 comma 2 del bando di concorso**, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a disporre l'assegnazione della ricorrente nel ruolo regionale del Lazio;

B) la **disapplicazione, previa sospensione, del decreto - avviso MIUR del 30 agosto 2019 (all. 1) e del decreto n. 2924 del 2 settembre 2019, emesso dal Direttore Generale dell'USR Lombardia (all 2), limitatamente alla parte, in cui, il primo decreto - avviso, dispone l'assegnazione della ricorrente al ruolo regionale della Lombardia e alla parte in cui, il secondo decreto dispone l'assegnazione della ricorrente alla seguente istituzione scolastica: “ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C. CUCCIAGO – GRANDATE – CASNATE – Cod. Mecc. COIC84200N”**

\* \* \*                      \* \* \*

**LA RICORRENTE, quale neo DIRIGENTE SCOLASTICA, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 2 del BANDO DI CONCORSO, CON MANIFESTA IRRAGIONevolezza, è STATA ASSEGNATA AL RUOLO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, NONOSTANTE NEL RUOLO REGIONALE DEL LAZIO – prima preferenza espressa dalla ricorrente -, CI FOSSERO e CONTINUANO a ESSERCI 22 SEDI VACANTI e DISPONIBILI.**

\* \* \*                      \* \* \*



## FATTO

La prof.ssa DEBORAH IACOPINO:

- a) è **vincitrice** del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 - **G.U 24.11.2017 N. 90** -, essendo **collocata al posto 2040** della relativa graduatoria generale (**all.3**), approvata con il decreto n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019 (**all 4**), poi rettificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 (**all 5**);
- b) ha conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, perché utilmente collocata **nei primi 2045 posti** della relativa graduatoria generale (**all. 6**);
- c) ha espresso, per l'assegnazione ai ruoli regionali, **come prima preferenza, lv va regione LAZIO – PRIORITA' 1 - (all. 7)**
- d) è stata assegnata, **NONOSTANTE NEL RUOLO REGIONALE DEL LAZIO CI FOSSERO 22 SEDI VACANTI E DISPONIBILI**, al ruolo regionale della Lombardia ( cfr. **all. 1**);
- e) è affetta da **“DISTURBO CONVERSIVO - SINDROME DEPRESSIVO – ANSIOSA DI CARATTERE REATTIVO”**, così per come attestano e documentano i certificati (**all.ti 8, 9 e 10**) rilasciati, il primo, dall'Unità operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Cantù; il secondo e il terzo, dall'Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera SANT'ANDREA dell'Università “LA SAPIENZA”;



f) ha chiesto, per l'a.s. 2019/20, perché persona disabile bisognosa di cure continuative, l'assegnazione provvisoria in una istituzione scolastica del ruolo regionale del Lazio (**all. 11**) - richiesta rimasta a tutt'oggi, inevasa;

Alla luce della mancata assegnazione al ruolo regionale del Lazio, il Dirigente scolastico prof.ssa **DEBORAH IACOPINO** propone ricorso per i seguenti motivi.

\* \* \*

## DIRITTO

### IN VIA PRELIMINARE

#### Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

L'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva. In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro", nel settore privato, che il datore di lavoro pattuisce con il lavoratore.

Pertanto la presente controversia ha per oggetto il mancato riconoscimento di un diritto soggettivo, perché il rapporto di lavoro, a oggi, è in pieno svolgimento (cfr **all.20**) e la sua regolamentazione è disciplinata dal vigente CCNL – Area V della dirigenza scolastica.

L'assegnazione della sede di servizio è un atto di gestione del rapporto di lavoro, di fronte al quale sono configurabili soltanto diritti soggettivi.



“Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, preordinata al conferimento dei posti che si rendono mano a mano disponibili; infatti le procedure così articolate sono collocate fuori dall'ambito concorsuale, per essere ricomprese tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, **di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario**” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014).

**“Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale della scuola.** Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, il Dirigente scolastico **DEBORAH IACOPINO**, con rapporto di lavoro in essere, poiché già dipendente dal MIUR, chiede il rispetto della legge e, dunque, l'attribuzione della sede di servizio in una scuola del ruolo regionale del Lazio, secondo l'ordine di preferenza espresso, **lamentando la lesione di un diritto soggettivo.**

\* \* \*



## **Sulla competenza territoriale.**

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell'odierna ricorrente, a causa della MANCATA e ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE NEL RUOLO REGIONALE del LAZIO, è **l'ISTITUTO COMPRENSIVO – I.C. CUCCIAGO (CO) – GRANDATE (CO) – CASNATE (CO) – Cod. Mecc. COIC84200N.**

**L'articolo 413 comma 5 c.p.c.,** individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 - Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della Suprema Corte (**ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172**) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Como, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, la ricorrente ha, quale sede di servizio, l'Istituto comprensivo di **CUCCIAGO**–



**GRANDATE – CASNATE (CO)**, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Como.

\* \* \*

## **NEL MERITO**

Si deduce:

**- Violazione dei principi di imparzialità, lealtà e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.**

**- Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione - illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione di legge.**

**- Violazione dell'art. 15 comma 2 del bando di concorso de quo - illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione della lex specialis.**

**- Violazione dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con legge n.18 del 2009 - violazione di legge.**

**- Violazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, violazione di legge.**

**- Violazione dell'art. 21 legge 104/1992 - violazione di legge.**

**- Violazione dell'art. 601 del D. Lgs. 297/1994 - violazione di legge.**





**Fumus boni iuris.**

**L'Art. 15 comma 2 del bando di concorso (all. 12), così testualmente statuisce:".**

**I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, NEL LIMITE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CIASCUN ANNO E IN CIASCUN USR"**

**Questo è l'incontrovertibile dato di riferimento!**

Senonchè, Il provvedimento adottato dalla P.A. appare ictu oculi lesivo dei diritti della ricorrente e posto in essere in totale spregio della normativa richiamata.

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha operato con **PAROSSISTICA DISOBEDIENZA della norma regolamentare.** Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza e illogicità manifesta, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

\* \* \* \*

I fatti, in estrema sintesi, possono così riassumersi. **La ricorrente indica come prima preferenza il ruolo regionale del Lazio.** Nonostante nel ruolo regionale del Lazio ci fossero 22 sedi vacanti e disponibili, viene assegnata al ruolo regionale della Lombardia, **espresso come 11<sup>a</sup> preferenza (cfr. all. 7).**

La Pubblica Amministrazione resistente, inspiegabilmente e abusivamente, violando il disposto di cui all'art. 15 comma 2 del bando, ha negato il diritto della prof.ssa IACOPINO alla PRIORITA' rivendicata.



Non vi è alcun dubbio che la ricorrente sia, quindi, titolare di un diritto soggettivo perfetto.

Procediamo per gradi.

**L'art. 15 comma 2 del bando pone il LIMITE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CIASCUN ANNO E IN CIASCUN USR**

**EBBENE:**

**1) Nel ruolo regionale del Lazio, per l'a.s. 2019/2020, AB ORIGINE, erano vacanti e disponibili 129 SEDI – (all. 13).**

**“Ab origine” significa alla data del 5 agosto 2019, quando, in rapporto all'immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati in graduatoria sino al posto 1984, l' Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per a.s. 2019/20 (cfr. all. 13)**

**2) All'esito della procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei candidati utilmente collocati in graduatoria sino al posto 1984, AL RUOLO REGIONALE DEL LAZIO SONO STATI ASSEGNATI 107 NEO DIRIGENTI scolastici (all. 14).**

**Quindi, terminata questa prima fase di assegnazione, nel ruolo regionale del Lazio, per l'a.s. 2019/2020, RESIDUAVANO 22 SEDI VACANTI E DISPONIBILI.**

**3) Per effetto di altrettante rinunce, nel frattempo, rassegnate, l'Amministrazione resistente, in data 28 agosto 2019, ha disposto l'immissione in ruolo di altri**



**61 dirigenti scolastici** e, precisamente dei candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 1985 e sino al posto 2045, compresa la ricorrente, collocata al posto 2040 della graduatoria generale, intimando loro “di indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 28 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 29 agosto 2019”. (all. 15).

**4)** La ricorrente ha ritualmente, indicato l’ordine delle preferenze, **ESPRIMENDO COME PRIMA PREFERENZA LA REGIONE LAZIO** (cfr. all. 7).

Quindi: **nel momento** in cui la ricorrente **ha espresso le preferenze**, per l’a.s. 2019/2020 presso l’USR del Lazio, per l’ambito regionale del Lazio, **RESIDUAVANO, INCONFUTABILMENTE e PER TABULAS, 22 POSTI VACANTI E DISPONIBILI.**

E alla data del **30 agosto 2019, quando la ricorrente è stata assegnata al ruolo regionale della Lombardia, nel ruolo regionale del Lazio – RUOLO REGIONALE, QUELLO DEL LAZIO, ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA DALLA RICORRENTE** –, per l’a.s. 2019/2020, **residuavano 22 posti vacanti e disponibili.**

E precisamente, giusto il combinato disposto degli **all.ti 13 e 14**, residuavano le seguenti 22 sedi vacanti e disponibili:

1) **ROMA – IC. - VIA SANTI SAVARINO;**



- 2) **RIETI** – IC – PIAZZA RISORGIMENTO, 2;
- 3) **VITERBO** - I.C. - VIA PUGLIA 25
- 4) **VITERBO** - I.C. - STRADA SALAMARO SNC;
- 5) **CIVITA CASTELLANA** - IC - (VT);
- 6) **GROTTE DI CASTRO** - IC - (VT);
- 7) **TUSCANIA**- IC - (VT);
- 8) **BASSANO ROMANO**- IC - (VT);
- 9) **CAPRANICA**- IC - (VT);
- 10) **MONTEFIASCONE** - IC - (VT);
- 11) **CERVETERI** - IC - VIA SETTEVENE PALO, 338 (RM);
- 12) **CERVETERI** - IC - VIA SETTEVENE PALO, 33 (RM);
- 13) **CIVITAVECCHIA** - IC - VIA MONTANUCCI, 138 (RM);
- 14) **CIVITELLA SAN PAOLO** - IC - (RM);
- 15) **CERRETO LAZIALE** - IC - (RM);
- 16) **ARSOLI** - IC - (RM);
- 17) **ARDEA** - IC - VIA VICENZA (RM);
- 18) **LADISPOLI** - IC - (RM);
- 19) **MONTELIBRETTI**- IC - (RM);
- 20) **MONTORO ROMANO**- IC - (RM);



21) **MORLUPO- IC - (RM);**

22) **POMEZIA- IC - VIA DANIMARCA, 163 - (RM).**

**Ventidue sedi vacanti e disponibili nel ruolo regionale del Lazio** e, ciò nonostante, inopinatamente, la ricorrente è stata assegnata al ruolo regionale della Lombardia, espresso come 11^ preferenza!

**La violazione del precetto, IMPERATIVO e INDEROGABILE, di cui all'art. 15 comma 2 del bando è PALESE e CONCLAMATA.**

**E trattasi di violazione ingravescente e incorreggibile.**

Infatti, le 22 sedi vacanti e disponibili nel ruolo regionale del Lazio, NON UTILIZZATE per la procedura concorsuale de qua, alla quale erano TIPICAMENTE FINALIZZATE, vengono, poi, surrettiziamente e SUCCESSIVAMENTE, utilizzate, dall'USR Lazio, come sedi disponibili per il conferimento degli 87 incarichi di reggenza, di cui 57 su istituzioni normodimensionate e, quindi, tutte, astrattamente, utilizzabili per l'assegnazione della sede ai neo dirigenti scolastici. (all. 16).

E, più precisamente, **PER GLI INCARICHI DI REGGENZA, SONO STATE UTILIZZATE TUTTE, SI RIMARCA, TUTTE LE 22 SEDI VACANTI E DISPONIBILI, NESSUNA ESCLUSA.** (cfr. all.ti 13, 14 e 16).



Alla ricorrente è negato il diritto di essere allocata nel ruolo regionale del Lazio e, poi, tutte e 22 le sedi vacanti e disponibili nel ruolo regionale del Lazio vengono coperte attraverso altrettanti incarichi di reggenza.

E' il trionfo CAOS AMMINISTRATIVO!

Che senso HA AVUTO, avere SBARCATO, QUASI nottetempo, la ricorrente in Lombardia a oltre 700 Km di distanza da casa, quando, nel ruolo regionale del Lazio – espresso come prima preferenza dalla ricorrente, ci sono e c'erano 22 sedi vacanti e disponibili?? **E' MANIFESTAMENTE ILLOGICA E IRRAGIONEVOLE UNA LOGICA DEL GENERE!! CHE, proprio perché illogica e irragionevole, usa, IRRIMEDIABILMENTE, violenza al dato normativo di cui all'art. 15 comma 2 del bando.**

**E IL SINDACATO GIURISDIZIONALE E' PERFETTAMENTE ESERCITABILE SULLA MANIFESTA Irragionevolezza (C Cost. 1998, n. 268; 2009, 56).**

Assegnare, legittimamente, alla ricorrente una delle 22 sedi vacanti e disponibili nella regione Lazio, conferite, poi in reggenza e, contestualmente, assegnare l'IC di Cucciago in reggenza, quale perturbazione gestionale e organizzativa avrebbe provocato all'Amministrazione resistente? NESSUNA, assolutamente NUSSUNA, Anzi, la corretta ipotesi prospettata, **nel rispetto della norma regolamentare (art. 15 del Bando)**, avrebbe favorito una **SOLUZIONE RAGIONEVOLE**, che avrebbe – obiettivamente – **garantito l'efficienza dell'azione amministrativa, intesa come**



**“migliore impiego delle risorse” (Berlingieri, Commento alla Costituzione Italiana, 2006, Edizioni Scientifiche Italiane).**

- **“La soluzione è REGIONEVOLE, allorché l’onere è compensato in modo sufficiente (articolo 5 Direttiva 2000/78/CE); E QUI L’ONERE DIFETTA RADICALMENTE.**
- Il concetto di “soluzioni ragionevoli”, **sono gli “accomodamenti ragionevoli”** ossia **“le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo: E QUI, NON C’E’ PROPRIO NESSUN ONERE**
- Il diritto alla copertura del posto non può assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto, **profilandosi, invece, necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche “disponibili” (Cass. Sez. Lavoro n. 1396 del 25/01/2016): E QUI I POSTI SONO VACANTI E DISPONIBILI.**
- Il diritto **non può essere fatto valere** se il relativo esercizio – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – **può tradursi in un danno per la collettività.** L’ interesse, nel caso della pubblica amministrazione, coincide con l’interesse collettivo all’affermazione del **diritto alla buona amministrazione** (cfr.: **Cass. 29 settembre 2002 n. 12692**): **E QUI IL DANNO E’ PRODOTTO, PROPRIO, DALL’ILLEGITTIMA CONDOTTA DELLA P.A.**



**- E QUI IL DIRITTO COLLETTIVO ALLA BUONA  
AMMINISTRAZIONE RECLAMA, PROPRIO, L'ESATTA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 2 del BANDO.**

E l'impiego distorsivo della norma scrutinata (art. 15 c. 2 bando) trova la conferma, proprio e paradossalmente, nell'operato schizofrenico della stessa USR Lazio.

Infatti con circolare del 22 agosto 2019 n. 30599 (**all 18**) l'USR del Lazio chiariva che “... **successivamente alle operazioni di immissioni a ruolo dei vincitori del concorso indetto con DDG n. 1259/2017, avrebbe proceduto al “...conferimento degli incarichi di reggenza sui posti non assegnati ai vincitori di concorso..”**”

La strada delineata dalla circolare, nel pieno rispetto del dettato normativo, era di una semplicità disarmante e prevedeva la possibilità di dare in reggenza le istituzioni scolastiche **solo dopo che erano state espletate tutte le procedure di immissione in ruolo dei vincitori del concorso.**

Malgrado il chiaro dato normativo imponesse ciò, e, malgrado la stessa circolare si adeguasse al dato normativo, – ciò dimostra che l'USR Lazio ne era perfettamente cosciente – con decreto del 30 agosto 2019 n. 1006 lo stesso USR Lazio (**cfr. all. ti 13, 14 e 16**) – impegnava tutte le sedi vacanti e disponibili per gli incarichi di reggenza, con ciò violando non solo il dato normativo, ma conculcando anche il perfetto diritto soggettivo della ricorrente a essere assegnata nel ruolo regionale del Lazio.





.Il che, se da un lato, certifica e cristallizza il vizio procedurale dedotto (violazione dell'art. 15 comma 2 del bando), dall'altro lato, attesta e certifica, INCONTROVERTIBILMENTE, la persistente e ATTUALE vacanza e disponibilità delle sedi: è possibile conferire una sede in reggenza solo se la sede conferita è vacante e disponibile; correlativamente, la reggenza è un incarico ad interim, che lascia impregiudicato lo "status" di sede vacante e disponibile.

Le 22 sedi di cui al combinato disposto degli allegati 13 e 14, quindi, ERANO e SONO, A TUTT'OGGI, VACANTI e DISPONIBILI.

VACANTI e DISPONIBILI!!

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, che: "Con riguardo all'organizzazione della Amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve negare che il diritto alla copertura del posto, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non la mera scoperta di organico, profilandosi, invece, necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche "disponibili" (Cass. Sez. Lavoro n. 1396 del 25/01/2016).

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire, nel senso che la scelta dell'avente



diritto potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso, effettivamente, coprire,

E, nella fattispecie concreta, nel ruolo regionale del LAZIO, C'ERANO e CI SONO, 22 posti disponibili!

E sono disponibili, perché non solo sono vacanti, ma perché, rispetto a essi, il datore di lavoro, che è l'Amministrazione resistente, ha assunto la decisione organizzativa di coprirli; decisione espressamente manifestata e resa pubblica per il tramite del decreto di cui all'allegato 13.

Nel caso che ci occupa il citato principio sancito dalla Corte delle leggi spiega piena efficacia: la Pubblica Amministrazione resistente **NON** ha dato copertura ai residui posti vacanti e disponibili.

Dunque: è concretamente realizzato il presupposto che la Suprema Giurisdizione richiede affinché possa essere riconosciuto il diritto della ricorrente a essere assegnata nelle sede lavorativa richiesta e disponibile: nel ruolo regionale del Lazio c'è la vacanza e la disponibilità di 22 sedi.

Nella specie l'Amministrazione resistente, pur nella piena disponibilità dei posti, non ha accordata la richiesta assegnazione della ricorrente nel ruolo regionale del Lazio: realizzando, così, un autentico corto circuito sul piano della legittimità dell'atto qui impugnato!



**Al cospetto della vacanza e della disponibilità del posto: il lavoratore ha il diritto all'assegnazione del posto e l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'assegnazione!**

**Ove vi sia la disponibilità del posto invocato, questo deve essere accordato.**

Ne deriva che, nella fattispecie concreta, la condotta dell'Amministrazione resistente è stata sfacciatamente elusiva del lapalissiano disposto della previsione normativa ex art. 15 comma 2 del bando.

La norma regolamentare modella – come è giusto che sia - **un inscindibile legame tra il vincitore del concorso e le sedi vacanti e disponibili.**

La norma qui scrutinata riconosce, in capo al vincitore del concorso, la sussistenza di un diritto assoluto, giuridicamente tutelabile, ponendo, come unico limite, la vacanza e disponibilità del posto.

Diversamente opinando il diritto del vincitore di concorso verrebbe falciato e eliminato dalla **ARBITRARIA discrezionalità del datore di lavoro.**

L'esercizio del diritto in esame non è soggetto a una valutazione discrezionale del datore di lavoro.

**“Potendo ritenersi precluso il diritto solo in difetto della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato” (Cass. 3896/2009).**

DI MODO CHE’:

- la ricorrente Dirigente scolastica prof.ssa Deborah Iacopino,



stante LA VACANZA IN ORGANICO e LA MATERIALE DISPONIBILITA' del posto rivendicato, HA DIRITTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 del bando di concorso, A ESSERE ASSEGNATA, per l'a.s. 2019/2020, quale DIRIGENTE SCOLASTICA, AL RUOLO REGIONALE DEL LAZIO.

Ma c'è di più.

La prof.ssa DEBORAH IACOPINO è affetta da “DISTURBO CONVERSIVO - SINDROME DEPRESSIVO – ANSIOSA DI CARATTERE REATTIVO (cfr all.ti 8,9 e 10).”

La patologia, così certificata è sopravvenuta all'assunzione in servizio della ricorrente presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO di CUCCIAGO.

Più specificatamente:

**“Il disturbo conversivo:**

- a) è un **disturbo psichico complesso**
- b) registra la presenza di uno o **più sintomi che alterano le funzioni motorie o sensoriali**, in seguito ad un evento traumatico;
- c) un meccanismo di difesa automatico e involontario, **attraverso il quale un conflitto psichico viene tradotto in un sintomo somatico**

Si chiama disturbo di conversione, perché la persona trasforma il conflitto psicologico in un disturbo fisico e i sintomi somatici che lo contraddistinguono hanno un forte significato simbolico.



## La depressione:

a) è uno dei disturbi psichici più comuni e invalidanti

La sindrome ansiosa depressiva reattiva si manifesta dopo un evento doloroso scatenante.

Il disturbo ansioso depressivo misto è ritenuto un quadro patologico a sé stante, che determina conseguenze negative a livello sociale e lavorativo, rendendo difficile la vita di tutti i giorni. La mancanza di voglia di svolgere qualsiasi attività, la tristezza e la bassa autostima, infatti, rendono difficili non solo le attività professionali ma possono mettere a dura prova anche le relazioni con gli altri.

I sintomi principali della sindrome ansiosa depressiva reattiva sono: difficoltà di memoria e di concentrazione, bassa autostima; pessimismo; irritabilità; **stanchezza** (cfr. certificato Ospedale di Cantù); **facilità al pianto** (cfr. certificato Ospedale di Cantù); preoccupazione eccessiva; umore disforico; **disturbi del sonno** (cfr. certificato Ospedale di Cantù);”.

(cfr **Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali- DSM 5, GODINO A., CANESTRARI R., La psicologia scientifica: nuovo trattato di psicologia generale, Bologna, CLUEB Editore, 2007, Andrew Sims, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004; WHITE R. B., GILLILAND R. M., I meccanismi di difesa, Roma, Astrolabio Ubaldini Editore, 1977; Kaplan Harold I., Sadock Benjamin J., Psichiatria Clinica, Torino Centro Scientifico Editore, 2003).**



**QUINDI: DISTURBO CONVERSIVO e SINDROME DEPRESSIVO –  
ANSIOSA REATTIVA sono DUE TIPICI DISTURBI PSICHICI.**

**PERTANTO:**

**LA RICORRENTE è AFFETTA da UNA MINORAZIONE PSICHICA.**

**L'art. 3 della l. 104/92 testualmente recita “E' persona handicappata colui che  
presenta una minorazione fisica, **psichica** o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione  
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di  
emarginazione.**

**La ricorrente, per essere portatrice di una conclamata e certificata  
MINORAZIONE PSICHICA (disturbo di conversione – sindrome depressivo –  
ansiosa reattiva), che determina conseguenze negative a livello di relazione e di  
integrazione lavorativa, rendendo difficile la vita di tutti i giorni, è PERSONA  
HANDICAPPATA e, come tale rientrante nelle previsioni normative della l. 104/92.**

**Infatti: l'art. 2 l. 104/92 così prescrive: “La presente legge detta i principi  
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della  
persona handicappata.**

**GIOVA SOTTOLINEARE che la minorazione PSICHICA della ricorrente è  
figlia diretta DELLA DI LEI STRESSANTE SITUAZIONE LAVORATIVA  
(cfr certificati medici allegati sub 8,9 e 10).**



L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, con una inusitata procedura, HA LETTERALMENTE SDRADICATO la ricorrente dal suo habitat consolidato e naturale, la città di Roma, scaraventandola, in meno di 3 giorni, in una latitudine geografica, la Lombardia, lontana ed estranea, costringendola ad accettare, a scatola chiusa, la sede di servizio e intimandole l'immediata presa di servizio: la richiesta di espressione delle preferenze regionali reca la data del 28 agosto 2019 (cfr. all. 15); l'assegnazione al ruolo regionale della Lombardia reca la data del 30 agosto 2019 (cfr. all 1); la convocazione per la firma del contratto reca la data del 30 agosto 2019 (cfr all. 15); il decreto di assegnazione nell'attuale sede di titolarità (all. 18) e il relativo contratto di lavoro (all. 19) recano, entrambi, la data del 2 settembre 2019; la presa di servizio reca la medesima data del 2 settembre (all. 20),

DELLA SERIE: O PRENDERE O LASCIARE.

Un estremo stravolgimento di vita contingentato – incredibile a dirsi e a credersi – in poco più di 72 ore (con in mezzo il giorno festivo di domenica 1 settembre 2019! Uno stravolgimento estremo, tale da obnubilare e anchilosare ogni razionale percorso decisionale e valutativo.

Una sorta di vero e proprio costringimento psichico, tale da ledere, invalidandolo, il fisiologico “momento volitivo”!



Ed è – proprio qui – la radice della virulenta noxa scatenante il CONFLITTO ENDOGENO che si è, poi, inesorabilmente, trasformato nel fattore scatenante della sopraggiunta patologica psichica ascrivibile al disturbo di conversione.

Ed è – proprio qui – la radice della virulenta noxa scatenante L'EVENTO DOLOROSO sotteso alla sopraggiunta patologica psichica ascrivibile alla sindrome depressivo – ansiosa reattiva.

Non v'è dubbio, quindi, che la patologia della ricorrente, IN TERMINI DI RIFERIBILITÀ CAUSALE, è il precipitato logico della condotta colposa, maldestramente, realizzata dall'Amministrazione resistente.

Ciò posto:

- la ricorrente è affetta da una patologia psichica, con prognosi invalidante allo stato, già quantificata in oltre 60 giorni e, tuttavia, NON PROSPETTICAMENTE QUANTIFICABILE;
- la ricorrente è affetta da una patologia psichica, che necessita di CURE CONTINUATIVE CONDENSATE IN PSICOTERAPIA (ALL. 21), LA CUI DURATA NON È, ALLO STATO, PREORDINABILE.

Correttamente inquadrata, alla stregua dell' International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF -, la patologia della ricorrente è perfettamente sussumibile nello schema sequenziale: Menomazione - Disabilità -- Handicap.





L' ICF, elaborata dalla 54ma Assemblea Mondiale della Sanità descrive la **MENOMAZIONE** come “qualsiasi perdita o anormalità a carico di strutture o funzioni PSICOLOGICHE, fisiologiche o anatomiche”; la **DISABILITÀ** come “QUALSIASI LIMITAZIONE O PERDITA (CONSEQUENTE A UNA MENOMAZIONE) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali”; l' **HANDICAP** come “CONDIZIONE DI SVANTAGGIO vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente”.

La ricorrente è, quindi, persona classificabile nella sequenza: Menomazione – disabilità- handicap.

La posizione delle persone disabili, trova una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo.

In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (**art. 2 Cost.**) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (**art. 3 Cost.**) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (**art. 3 Cost.**), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana. Nel



caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l’art. 2 Cost. richiede perentoriamente l’adempimento.

Affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti delle persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile **“a poter usufruire dei diritti”** (riconducibile all’evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.), che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.

La tutela dei diritti dei disabili è sancita dalla **Convenzione ONU e dal diritto dell’UE. L’articolo 26 della Carta di Nizza** statuisce che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

In proposito **La Corte di Giustizia** (Commissione c. Italia - 4 luglio 2013 - causa C-312/11) ha statuito che : “...la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere **soluzioni ragionevoli** applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.



**L'articolo 5 della Direttiva statuisce:** “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, **a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato**. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”.

Il concetto di “soluzioni ragionevoli”, in conformità dell'articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell'ONU, sono gli “accomodamenti ragionevoli” ossia “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

La tutela del disabile trova, poi, piena ed immediata applicazione nella legislazione ordinaria di cui **della legge 104/1992**.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione, non può subordinare l'esigenza, pur rilevante, dell'organizzazione amministrativa, alla necessità di ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti di soggetti portatori di handicap (Consiglio di Stato, Sez III, 17/10/2000 n. 1623).



Altrimenti il diritto del portatore di handicap verrebbe eliminato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo del datore di lavoro.

**Tale interesse, nel caso della pubblica amministrazione, coincide con l'interesse collettivo all'affermazione del diritto alla buona amministrazione.**

La Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità, sentenziando che “dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a fare superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (**Corte Costituzionale sentenza n. 406 del 1992**).

In altra illuminante sentenza la Suprema Corte di Cassazione con lucidissima e articolata argomentazione ha chiarito che: “**il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività** (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692).

In altri termini: il diritto del lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può – a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere – cedere **SOLO** a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, a ostativi interessi della collettività.



La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto fa carico sul datore di lavoro. (cfr. ex plurimis: Cass. 22 marzo 2005 n. 6117, Cass. 15 maggio 2004 n. 9290, Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza del 27 marzo 2008 n. 234).

**Ma anche la disciplina di settore è coerentemente orientata.**

Il personale con disabilità e il personale che ha bisogno di cure continuative, compresi i dirigenti scolastici, nell'ambito delle procedure di mobilità, hanno diritto a usufruire della precedenza. Si tratta, in particolare, della precedenza prevista dall'art. 13, punto III del CCNL 2017\2018 dell'11 aprile 2017 e dall'art. 9, punto III del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità dei dirigenti scolastici.

In particolare, l'art. 13 al punto n. III prescrive che:

“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni....

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di cure a carattere continuativo .....

In particolare, **l'art art. 9, punto III del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità dei dirigenti scolastici** (all. 22) **prescrive che:**

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti... viene riconosciuta la precedenza...al personale scolastico, che si trovi nelle seguenti condizioni....



2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute, di cure a carattere continuativo: detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, A CONDIZIONE CHE LA PRIMA DI TALI PREFERENZE SIA RELATIVA AL COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO....”.

Pertanto, la precedenza in questione viene riconosciuta all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che il richiedente abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. Nel caso in cui nel comune di cura non esistono scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore.

TRATTASI DI UN BENEFICIO, CONDENSATO IN UN PRINCIPIO DI PORTATA GENERALE, così per come, sapientemente e reiteratamente ribadito dall'elaborazione giurisprudenziale, che ne ha, opportunamente delineato l'ampiezza, statuendo “che, ove esista il posto da assegnare, le precedenze devono trovare piena e incondizionata soddisfazione”.

“le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono essere intese nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale” (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).



“...la norma contrattuale, nella parte in cui prevede che l’insegante disabile o bisognoso di cure continuative ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda, **sancisce un diritto assoluto di preferenza** nei confronti degli altri soggetti interessati ai trasferimenti..”(Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);

“il docente disabile bisognoso di cure continuative ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale, **in presenza della materiale disponibilità dei posti**, sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse...” (**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220**).

“Trattasi, quindi, di un principio di ordine generale, quello della tutela delle persone disabili, finalizzata a garantire diritti umani fondamentali(C. Cost. n. 406 del 1992; n. 325 del 1996; n. 246 del 1997; n. 396 del 1997).

“Ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore disabile nella scelta della sede di lavoro; tale diritto dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive allegare e comprovate da parte datoriale: NON SOLO EFFETTIVE MA ANCHE NON SUSCETTIBILI DI ESSERE DIVERSAMENTE SODDISFATTE” (Cass. N. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012).



**“In generale, lo sradicamento del lavoratore portatore di handicap dal luogo di residenza implica un grave pregiudizio, per le esigenze di propria assistenza e cura ragionevolmente radicate nel luogo di residenza. mentre, con tutta probabilità, gli è abbastanza indifferente, nell’ambito regionale distanziato, la scelta tra l’una o l’altra sede” (TRIBUNALE DI SIENA – SEZIONE LAVORO,- ORDINANZA 4.settembre.2019).**

Nel caso di specie non vi è alcuna prova della sussistenza di diverse esigenze tecniche, organizzative e produttive. Anzi: nel caso di specie è, perfettamente applicabile una **“SOLUZIONI RAGIONEVOLE”**.

**Infatti: revocare una reggenza nel ruolo regionale del Lazio e conferirla nel ruolo regionale della Lombardia è SOLUZIONE RAGIONEVOLE, CHE NON CONFLIGGE, neanche sul piano erariale con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Amministrazione resistente e CHE CONSENTIREBE, fra l’altro, all’odierna ricorrente di perfezionare proficuamente il prescritto periodo di prova.**

Ovviamente ciò che vale per la procedura di mobilità, vale nello stesso identico modo nella fase genetica del rapporto di lavoro.

**Sul piano dell’esegesi giuridica, sarebbe irragionevole che la precedenza in questione valesse solo per i trasferimenti e non anche per l’assegnazione della sede ai vincitori di concorso.**

**E, infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie ipotetiche perfettamente omologhe, è conformemente e unanimemente orientata.**





**Il diritto alla precedenza “è applicabile non solo nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento, ma anche all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove svolgere l'attività lavorativa. La ratio è infatti quella di favorire la cura e l'assistenza ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso”. (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019, n. 6150, Cass 15 gennaio 2016, n. 585, Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009).**

**E l'interpretazione adottata dal Giudice nomofilattico appare la sola compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona bisognosa di cure continuative.**

**“La precedenza de quo rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che versano in condizioni cliniche particolarmente disagiate, al fine di garantire loro idonei strumenti di tutela della salute, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica” (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003);**

**Il diritto alla salute va, dunque, garantito e tutelato, in egual misura, in ogni fase del rapporto di lavoro, non esclusa la fase iniziale.**

**“Circoscrivere l'agevolazione al solo momento della mobilità e non anche al momento della scelta iniziale della sede di lavoro, determinerebbe una abnorme compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte**



Costituzionale” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019).

Cosicchè, nella fattispecie concreta, attesa la meccanica funzionale della procedura adottata, in virtù della quale, era possibile indicare solo la preferenza fra le regioni disponibili, la scelta della sede di lavoro, coincide, in prima battuta, con l’ambito regionale: sarebbe, infatti, altrettanto irragionevole e in aperta collisione con i precetti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, l’opzione di destinare OVVERO, COME NELLA FATTISPECIE CONCRETA, CONTINUARE A MANTENERE IN SERVIZIO il neo dirigente, bisognoso di cure continuative, fuori dalla regione, nel cui circondario NON ricade il comune ove insiste il centro di cura specializzato e di riferimento!

Soprattutto sarebbe ancor più grave e irregolare nell’ipotesi di specie, nella quale, nell’ambito regionale del Lazio – prima sede indicata -, persistono 22 sedi vacanti e disponibili.

Ed è proprio nel comune di Roma che ricadono i centri di cure specializzati e di riferimento della ricorrente: L’OSPEDALE SANT’ANDREA e la DOTT.SSA CLAUDIA SCARPATI con studio in Roma alla Via dell’Aereonautica, . 12.

Ed è di palmare evidenza come il trattamento psicoterapeutico, forse più di ogni altro trattamento terapeutico, è intimamente sagomato lungo l’imprescindibile paradigma dell’ INTUITUS PERSONAE, ovverosia dalla sussistenza di un forte



legame fiduciario, che pone al centro del rapporto la figura di QUEL DETERMINATO PROFESSIONISTA

Il trattamento psicoterapeutico genera un rapporto, nel quale l'identità e le qualità personali dell'analista sono determinanti per il consenso del paziente e l'efficacia del trattamento. Il trattamento psicoterapeutico si fonda sul **CARATTERE STRETTAMENTE PERSONALE** della prestazione professionale.

Di modo chè, e conseguentemente, lo psicoterapeuta NON E' INTERCAMBIABILE.

Lo psicoterapeuta e' quello e solo quello scelto dal paziente.

La psicoterapia NON E' UNA PRESTAZIONE INDIFFERENTE dall'IDENTITA' del TERAPEUTA: uno psicoterapeuta non vale un altro!

DA QUI L'INSCINDIBILE CONNESSIONE TRA LA RICORRENTE E I DI LEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA CURA CONTINUATIVA, entrambi ubicati nel Comune di Roma.

Non far valere la precedenza nella fase dell'assegnazione al ruolo regionale determinerebbe una abnorme compromissione del bene fondamentale alla salute rivendicato dalla ricorrente, alla quale DEVE ESSERE riconosciuto il sacrosanto diritto di essere assegnata nella regione nella quale ha sede il di lei centro specializzato di riferimento: così statuisce la regolamentazione



**contrattuale, così sentenza, univocamente, la giurisprudenza di merito e di legittimità.**

**“In generale, lo sradicamento del lavoratore portatore di handicap dal luogo di residenza implica un grave pregiudizio, per le esigenze di propria assistenza e cura ragionevolmente radicate nel luogo di residenza. mentre, con tutta probabilità, gli è abbastanza indifferente, nell’ambito regionale distanziato, la scelta tra l’una o l’altra sede” (TRIBUNALE DI SIENA – SEZIONE LAVORO,- ORDINANZA 4.settembre.2019).**

**Per tutto quanto sin qui esposto, va dichiarato il diritto della ricorrente ad assegnare assegnata al ruolo regionale del Lazio.**

E ciò al fine di porre rimedio, nella fattispecie concreta, al già perpetrato **sfregio del principio dell’ l’imparzialità e della lealtà dell’azione della P.A, così per come sancito e garantito dall’articolo 97 della Costituzione.**

RIEPILOGANDO:

- 1) Nel ruolo regionale del Lazio – indicato come prima preferenza dalla ricorrente - , **c’erano e ci sono 22 sedi vacanti e disponibili: ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 2 del bando del concorso, la ricorrente AVEVA e HA il DIRTTO di essere assegnata al ruolo regionale del Lazio;**
- 2) La ricorrente è persona disabile bisognosa di cure continuative: **ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della l. 104/92; del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità dei dirigenti scolastici, dei**



**dicta giurisprudenziali annotati HA il DIRTTO di essere assegnata al ruolo regionale del Lazio** – indicato come prima preferenza dalla ricorrente – **e nel cui circondario ricadono i di lei centri di cure specializzati.**

Ed è un diritto, che ancor più si colora se posto in comparizione ai seguenti ulteriori parametri, nient'affatto neutri: ma che al contrario confermano – aggravandolo – il comportamento colposo della P.A.:

- 1) Il bando di concorso, originariamente e opportunamente, prevedeva, per i vincitori, un corso di formazione della durata di due mesi e successivamente un tirocinio formativo della durata di quattro mesi.

La ratio, facilmente comprensibile, era quella di fornire le competenze e, soprattutto, la preparazione pratica e l'operatività in assoluta autonomia, atta a dirigere un'organizzazione complessa come la scuola, ai docenti che, seppure vincitori di concorso, sono formati per altro, e precisamente per la gestione del gruppo classe.

Quando il concorso era già in fase di inoltrato espletamento, l'art. 10 del D.L. 135/2018, con inaudito pressappochismo, per abbreviare la procedura, ha cancellato la formazione ed il tirocinio.

- 2) Il bando di concorso prevedeva e prevede un tutoraggio, che necessariamente, per i neo dirigenti, doveva essere immediato e contestuale all'immissione in ruolo; a tutt'oggi non è stato ancora nominato alcun tutor. Solo in data 27/11/2019, con nota MIUR 48961, sono state diffuse le linee operative della



formazione (il che lascia presupporre ancora tempistiche bibliche per la reale attuazione);

- 3) In Lombardia, nessuno adeguamento di stipendio è stato ancora riconosciuto ai dirigenti; la ricorrente “spedita”, dalla sera alla mattina, fuori sede ha dovuto sobbarcarsi, anticipandole, ingenti spese di trasferta.

Questo composito mosaico, coniugato all’abnorme privazione del diritto della ricorrente a essere assegnata nel ruolo regionale del Lazio, certamente e definitivamente, convalida la condotta, pervicacemente, VESSATORIA e DISCRIMINATORIA dell’Amministrazione resistente.

### **ISTANZA CAUTELARE EX 700 C.P.C.**

#### **SULL’ESISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS:**

Il fumus boni iuris è la VEROSIMIGLIANZA della fondatezza dei motivi dedotti.

La verosimiglianza si identifica con “la serietà e la probabile fondatezza dei motivi formulati” ( Cass. civ. Sez. III Sent., 09 luglio 2008, n. 18856).

La verosimiglianza va intesa come “presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l’opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato” (Trib di Roma, XI sez. civile - 27 gennaio 2017).

Il fumus boni iuris consiste nell’accertamento meramente probabilistico che il Giudice della cautela è chiamato a compiere sulla sussistenza del diritto sottoposto a cautela.



Il fumus boni iuris è “una situazione che consente di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione” (Cass, 3 febbraio 2006, n. 927)

La cognizione del fumus boni iuris deve essere circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame in sede di merito.

Il fumus boni iuris equivale a una «opinione di credibilità» sulla sussistenza del diritto fatto valere e senza, che questa opinione, determini alcun vincolo sull'accertamento di merito (Proto Pisani, Lineamenti di dir. Proc. civile, 2001,312 e ss.)

Ovviamente l'istante è onerato ad offrire tutti quegli elementi, in fatto e in diritto, che consentano al giudice l'accertamento, in termini meramente probabilistici e di verosimiglianza, del diritto sottoposto a cautela.

In definitiva, il Giudice, senza alcuna anticipazione dell'esito meritale, è chiamato a scrutinare in via prognostica l'attendibilità del ricorso, e di qui, la possibilità, se non la probabilità che esso possa trovare accoglimento.

Il controllo dell'esistenza dell'indicato requisito impone quindi una delibazione del merito, che per le modalità con le quali si svolge il sub procedimento cautelare – essendo molte delle affermazioni non suscettibili di essere vagliate nella loro fondatezza per carenza del riscontro istruttorio - non può che palesarsi sommaria e provvisoria.

NELLA FATTISPECIE CONCRETA



Nella fattispecie concreta il fumus boni iuris è perfettamente integrato e, incontrovertibilmente, sussistente.

I motivi formulati a sostegno del ricorso:

- Sono assistiti dal crisma della serietà e della fondatezza;
- Sono condensati in elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondano l'opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato;
- Sono condensati in elementi che legittimano, pacificamente, l'accertamento meramente probabilistico sulla sussistenza del diritto sottoposto a cautela e sulla fondatezza della pretesa in contestazione;
- Sono condensati in elementi che legittimano, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'«opinione di credibilità» sulla sussistenza del diritto fatto valere;
- Sono condensati in elementi, di fatto e di diritto, che, nonostante il paradigma di svolgimento del sub procedimento cautelare, offrono puntuale ed esaustivo riscontro istruttorio a tutte le affermazioni contenute nel ricorso
- Sono condensati, tutti, in PROTESI DOCUMENTALI.

L'esistenza, nel ruolo regionale del Lazio, delle 22 sedi vacanti e disponibili, è dimostrata PER PROVA DOCUMENTALE.

L'esistenza della disabilità psichica è dimostrata per PROVA DOCUMENTALE.

LA FONDATEZZA DEI MOTIVI A SOSTEGNO DEL RICORSO E' VERA,  
CERTAMENTE, E' GRANITICAMENTE VEROSIMILE!





IL FUMUS BONI IURIS E' PERFETTAMENTE INTEGRATO.

- L'Art. 15 comma 2 del bando di concorso (cfr all. 13), così testualmente statuisce:”. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, NEL LIMITE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CIASCUN ANNO E IN CIASCUN USR”;
- l'art art. 9, punto III del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità dei dirigenti scolastici (cfr all. 23) prescrive che:
- Nel contesto delle procedure dei trasferimenti... viene riconosciuta la precedenza...al personale scolastico, che si trovi nelle seguenti condizioni....
- 1) personale che ha bisogno, per motivi di salute, di cure a carattere continuativo: detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, A CONDIZIONE CHE LA PRIMA DI TALI PREFERENZE SIA RELATIVA AL COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO....”.

**PERTANTO:** LA RICORRENTE HA DIRITTO DI SCELTA PRIORITARIA TRA LE SEDI VACANTI E DISPONIBILI PRESENTI NEL RUOLO REGIONALE DEL LAZIO.



## SUL PERICULUM IN MORA

Il periculum in mora è il pericolo che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo possa rimanere definitivamente pregiudicato.

La giurisprudenza di merito è generalmente orientata a ritenere che il periculum possa ricorrere unicamente allorquando il diritto, fatto valere nel merito, sia infungibile, ovvero non suscettibile di reintegrazione economica e, dunque, attenga a situazioni giuridico-soggettive riconducibili alla sfera personale del soggetto agente (Cfr., ex plurimis, Trib. Nola, sez. II, 09/10/2008; Trib. Termini Imerese, 22/12/2008; Trib. Palmi, 23/07/2002; Trib. Bari, sez. IV 15/07/2015).

Certo è che la presenza del periculum in mora è radiografata dall'imminenza di un pregiudizio irreparabile che possa compromettere il diritto azionato nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria.

L'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio ricorrono, allorquando l'evento dannoso paventato incomba con vicina probabilità e il pregiudizio sia non risarcibile o, pur essendo lo stesso in tutto o in parte risarcibile, il risarcimento lascia comunque scoperto un margine di danno non rimediabile (TRIBUNALE DI ROMA, Sezione XI Civile R.G. n. 67720/2016 27 gennaio 2017).

Il periculum in mora consiste, quindi, nel pericolo di lesione, in atto o imminente, del diritto sottoposto a cautela durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.



La situazione asseritamente pregiudizievole deve essere capace di produrre effetti lesivi, o ulteriormente lesivi, del diritto sottoposto a cautela, neutralizzabili solo con l'intervento del Giudice.

L'istante, una volta allegato il periculum, è tenuto a fornire le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali il periculum deve ritenersi sussistente, tenendo conto che, di norma, il periculum non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere specificatamente e concretamente dedotto, con l'indicazione di ogni circostanza utile a dimostrare le conseguenze lesive che l'istante sta subendo o può subire della violazione del diritto.

#### IL PERICULUM IN MORA: L'IMMINENZA DEL PERICOLO.

Il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che "l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato" (Cfr. Montesano 1985, 79).

In tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto (Trib. di Milano, sez. IV, 2006).

"L'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante; o di impellente;: è imminente quindi anche un



pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso" (Cfr. Tommaseo 1988, 870).

Il criterio dell' imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma, anche, con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio (Trib. di Milano, sez.II, 2009).

Cosicchè, quando l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante, in quanto è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso e l'intervento del Giudice della cautela è L'UNICO STRUMENTO in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto (Arieta 1997, 441).

In altri termini, imminente è quel pregiudizio incombente che, per la natura del diritto cautelando, può trasformarsi in un danno irreparabile e/o difficilmente risarcibile nelle more della definizione del giudizio di merito; è insomma la perdurante situazione di antigiuridicità nel tempo che occorre neutralizzare, configurandosi il decorso del tempo come un evento che pregiudica il soddisfacimento del diritto: **vi è un pericolo del ritardo e non un pericolo nel ritardo** (Cfr. Liebman, 1991, 393).

L'imminenza del pericolo coniuga, inscindibilmente, la categoria dell'irreparabilità.

L'irreparabilità del pregiudizio. va intesa in senso relativo e non assoluto, e cioè come semplice e ragionevole pericolo del determinarsi di una lesione di un proprio diritto, non altrimenti riparabile, se non con l'adozione dello specifico provvedimento



invocato; si prescinde, dunque, dal ricorso a parametri di tipo «quantitativo» o oggettivo, quali la probabilità del verificarsi del pregiudizio e/o l'entità delle conseguenze dannose, nonché dalla natura del diritto cautelando (App. Roma, 6 febbraio 2011).

## IL PERICULUM IN MORA: L'ATTUALITÀ DEL PREGIUDIZIO.

L'elaborazione giurisprudenziale ha messo in luce lo stretto rapporto esistente tra l'imminenza del pregiudizio e la sua necessaria attualità (in arg. v. Trib.Roma 9.12.2002, FI, 2003, I, 919).

“Il procedimento cautelare è ontologicamente condizionato dall'attualità della situazione dedotta, in quanto finalizzato all'adozione di un provvedimento di natura provvisoria, necessario, perché, nelle more del giudizio, non venga pregiudicato il diritto fatto valere” (Trib di Roma 8.10.2002).

Riassumendo, conclusivamente, i presupposti per l'accoglimento del provvedimento cautelare sono: la probabile esistenza del diritto che il ricorrente vanta e il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

**Nella fattispecie concreta il periculum in mora è perfettamente integrato e, incontrovertibilmente, sussistente.**

La disabilità psichica della ricorrente è **INDISSOLUBILMENTE CONNESSA** al luogo di espletamento dell'attività lavorativa.

**IL LUOGO LAVORATIVO è il GERME PATOGENO.**



DI tal chè, la malattia è **l'EFFETTO** del luogo di lavoro; è il luogo di lavoro è la **CAUSA** della malattia.

Tra la malattia e il luogo di lavoro intercorre un rapporto di **ASSOLUTA INCOMPATIBILITA'**.

E trattasi, per di più, di un luogo di lavoro **ILLEGITTIMAMENTE ASSEGNATO**.

Cosicchè, la permanenza dell'illegittimo luogo di lavoro è **FONTE** di **INESORABILE AGGRAVAMENTO** della patologia.

Nella fattispecie concreta è in pericolo – e trattasi di pericolo continuo e costante – il bene supremo e inestimabile dell'individuo: il bene della **VITA**.

**IL PREGIUDIZIO**, qui puntualmente dedotto, qui doviziosamente ricostruito e documentato, è **IRREPARABILE**: permanendo, contra legem, a **CUCCIAGO**, la ricorrente è destinata alla **DEVASTAZIONE PSICHICA**.

C'è una patologica incompatibilità ambientale, non diversamente neutralizzabile sse non attraverso la legittima allocazione della ricorrente nel ruolo regionale del Lazio.

Solo una domanda: può rimanere a Cucciago, la ricorrente, se Cucciago è la causa della malattia?

Solo un'altra domanda: può la ricorrente rimanere a Cucciago, sino al giudizio di merito, se Cucciago è la causa della malattia?

**Qui e ora, l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato:**  
**la ricorrente si è già ammalata; quindi, qui e ora, l'imminenza acquista il suo**  
**significato più pregnante.**



Qui e ora, il diritto fatto valere, per essere il diritto alla salute, è ontologicamente infungibile e, quindi, qui e ora, il PERICULUM è IRREPARABILE.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la lesione del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) integra la lesione di un inviolabile diritto della persona non risarcibile per equivalente e costituzionalmente garantito (**ex multis, Cass. Sez I civile, 22 aprile 2014, 1356**)

ANCHE IL PERICULUM IN MORA E' PERFETTAMENTE SUSSISTENTE.

“Qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in sé e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare. I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi in re ipsa (**Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in Lavoro giur. 2001, pag. 778**).

“In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla salute, alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (**Trib. Roma 26 gennaio 2000, est. Miglio, in D&L 2000, 400**).

Ma nella fattispecie concreta vi è di più di peggio.



**Il ricorrente è stato, illegittimamente, sottratto dal suo naturale ruolo regionale..**

Cioè a dire – e il punto è centrale – l’illegittima allocazione della ricorrente nel ruolo regionale della Lombardia e, quindi, poi presso l’IC di Cucciago ha già messo in serio e concreto pericolo la salute della ricorrente Deborah Iacopino.. E il perdurare dell’illegittima allocazione ancor di più radicalizza il pericolo alla salute.. **Le cure continuative, proprio perché continuative, presuppongono l’assoluta riferibilità del paziente con il proprio centro di cura. E trattasi di terapia intuitus personae..**

ANCHE IL PERICULUM IN MORA E’ PERFETTAMENTE SUSSISTENTE.

Da qui la perfetta configurabilità dell’invocata tutela cautelare.

Solo un tempestivo provvedimento cautelare, può strappare la ricorrente Iacopino alla terrificante prospettiva di non guarire mai più..

Non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti di gravità, di estrema gravità, imminenza e irreparabilità, di estrema irreparabilità, che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

Tanto basta per dichiarare gli atti impugnati illegittimi e disapplicarli.

\* \* \* \* \*

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI-CONTROINTERESSATI ex ART. 151 c.p.c.

Premesso che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, deve essere notificato a tutti i contro interessati, individuati in tutti i candidati





del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, **collocati sino al posto 2045** della relativa graduatoria generale e immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020;

considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari non è possibile poiché non si conoscono le città e gli indirizzi di residenza; nonché per i conseguenti costi degli adempimenti di notifica che risulterebbero oltremodo gravosi; - la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un estratto in Gazzetta Ufficiale è di efficacia contestabile, atteso che richiede la pubblicazione di un estratto e risulta essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente;

si chiede

alla S.V. Ill.ma di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga in via telematica, anche per esigenze di celerità, attraverso l'invio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. (**hubmiur.pubblica.istruzione.it**), mediante invio tramite P.E.C. del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, all'indirizzo **richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it**, utilizzando l'apposito modello presente sul succitato sito istituzionale del MIUR (**RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf**).

Si precisa che, in innumerevoli analoghi casi, i Tribunali Ordinari – Sez. Lavoro - hanno già autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur (cfr. ex multis **Trib. Torino, Sez. Lavoro, decreto n. 24139**



del 25/11/2015; Trib. Cremona, Sez. Lavoro, decreto n. 1225 del 17/07/2015; Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, decreto del 1/04/2015; Tribunale di Messina, cronol. n. 3338/2015 del 04/12/2015, R.G. n. 1173/2015; Tribunale di Messina R.G. n. 1176/2015, Trib. Trani, R.G. 6392/16, Savino c. Miur ed R.G. n. 6317/16 Di Reda c. Miur); Trib. Modena, R.G. n. 1623/16 (Panarello c. Miur); Trib. Pescara, R.G. n. 2403/16 (D'Alfonso c. Miur); Trib. Treviso, R.G. n. 4778/16 (Marchetta c. Miur); Trib. Nuoro, R.G. n. 458/16 (Rubanu c. Miur); Trib. Termini Imerese, R.G. 3899/16 (Lo Piaparo c. Miur); Tribunale di Potenza, R.G. n. 2649/16 (Calice c. Miur), Trib. Cosenza, G.d.L. Dott. Lo Feudo, R.G. n. 5487/15 (Lacanna c. Miur), Trib. Pisa, R.G. n. 1678/16 (Tabacco c. Miur), Trib. Napoli, R.G. n. 24002/16 (Bocchetti c. Miur)

Tanto premesso, la Dirigente scolastica prof.ssa DEBORAH IACOPINO, come in premessa domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di COMO, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, **Voglia,**

fissata, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, e ammessa la contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, **accogliere le seguenti conclusioni:**



- accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, previa declaratoria di violazione dell'art. 15 comma 2 del bando del concorso de quo, dichiarare il diritto della ricorrente Dirigente scolastica Deborah IACOPINO a essere assegnata nel ruolo regionale del Lazio;

- condannare l'Amministrazione resistente ad assegnare alla ricorrente, nel ruolo regionale del Lazio, la seguente istituzione scolastica, vacante e disponibile:

**“ROMA - ISTITUTO COMPRENSIVO - VIA SANTI SAVARINO, 16 RMIC8FG00A”**, ovvero, in subordine, nel rispetto del diritto alla precedenza **ex art 9, punto III del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità dei dirigenti scolastici**, un'altra istituzione scolastica inclusa fra le 22 sedi vacanti e disponibili del ruolo regionale del Lazio.

Con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta.

Si producono e si allegano i seguenti documenti:

- 1) **Decreto – avviso MIUR del 30 agosto 2019 – ESTRATTO -;**
- 2) **Decreto n. 2924 del 2 settembre 2019 del D.G. USR Lombardia – ESTRATTO -;**
- 3) **Graduatoria generale – ESTRATTO -;**
- 4) **Decreto MIUR n AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019 – ESTRATTO -;**
- 5) **D.D. 1229 del 7 agosto 2019 –ESTRATTO - ;**



- 6) Decreto scorrimento graduatoria;
- 7) Prospetto ordine di preferenze ruoli regionali;
- 8) Certificato Ospedale di Cantù;
- 9) Certificato Ospedale SANT'ANDREA del 31 ottobre 2019;
- 10) Certificato Ospedale SANT'ANDREA del 29 novembre 2019;
- 11) Istanza assegnazione provvisoria
- 12) **Bando di concorso – ESTRATTO - Art. 15;**
- 13) Prospetto sedi vacanti e disponibili nel ruolo regionale del Lazio;
- 14) Prospetto neo dirigenti scolastici assegnati al ruolo regionale del Lazio;
- 15) Richiesta MIUR espressione preferenze regionali 28 agosto 2019;
- 16) Decreto USR Lazio – conferimento incarichi di reggenza;
- 17) Circolare USR Lazio 22 agosto 2019- ESTRATTO - ;
- 18) Decreto assegnazione sede alla ricorrente;
- 19) Contratto di lavoro della ricorrente;
- 20) Presa di servizio della ricorrente;
- 21) Prescrizione SANT'ANDREA cure continuative (psicoterapia)
- 22) Art. 9 contratto collettivo decentrato nazionale mobilità DS.

La presente controversia è di valore inferiore a 1.000 euro ed è assoggettata al pagamento del contributo unificato pari a euro 43,00.



\* \* \* \* \*

Cosenza - Roma, 30 novembre 2019

Avv. ANTONIO CIACCO

